



# COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

## PROVINCIA DI LIVORNO

N° 66/2015

### AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO

Vista la domanda presentata il 02/03/2015 prot. n. 2928 dalla Sig.ra **BUONGIOVANNI Carmela** nata a **Napoli** il 06/02/1982 residente a **Campo nell'Elba - Via Foresta, 76 - Cap 57034 Cod. Fiscale BNGCML82B46F839R** in qualità di titolare dell'esercizio di vicinato con sede in **Campo nell'Elba - Via Foresta, 76 - Partita IVA 01753730496**;

Visto il Regolamento Comunale delle procedure di rilascio, rinnovo, e revoca degli atti di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 16/05/2013;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/03/2013;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 58 del 24.03.2015 avente per oggetto "Buongiovanni Carmela - Richiesta concessione suolo pubblico ai sensi art. 2 comma 10 del vigente regolamento - espressione di parere;

### SI CONCEDE

l'occupazione di mq. 12,38 (ml. 1,50 x 5,59, ml. 2,00 x 2,00) di suolo pubblico per la durata di 197 giorni a decorrere dal 02/04/2015 al 15/10/2015 e mq. 0,66 (ml. 0,25 x 1,00; ml. 0,20 x 0,85; ml. 0,20 x 0,90; ml. 0,20 x 0,55) di soprassuolo pubblico per la durata di 77 giorni a decorrere dal 16/10/2015 al 31/12/2015 in **Marina di Campo, Piazza Vittorio Emanuele II - Categoria prima** per la seguente destinazione: **n. 4 vetrine a lato della porta di entrata del negozio, ombrellone e espositori per articoli inerenti l'attività commerciale per la vendita di prodotti non alimentari.**

Alle seguenti condizioni:



- Il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
- Il Comune si riserva in qualsiasi momento, per ragioni di pubblica utilità o di morosità, di revocare la presente concessione senza che il concessionario possa vantare alcun diritto di natura patrimoniale o risarcimento danni.
- Il concessionario è obbligato:
  - a non alterare la struttura del suolo impegnandosi, alla scadenza della concessione, al ripristino dello status quo;
  - a rispettare tutte le norme in materia di polizia, vigilanza e sicurezza pubblica, rispondendo di eventuali danni arrecati a persone e/o cose.
- gli spazi ed aree pubbliche in concessione potranno essere delimitate soltanto da elementi trasparenti o da fioriere. Quest'ultime potranno avere altezza massima di mt. 1,10 complessivamente;
- qualsiasi elemento di informazione, arredo e delimitazione, oltre che avere un aspetto decoroso, dovrà essere posizionato all'interno dell'area o spazio concesso;
- il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
- è posto a carico del concessionario la gestione ed il mantenimento, inclusa la pulizia, dello spazio preso in concessione.

Il presente atto viene rilasciato dietro pagamento dei diritti e della tassa occupazione suolo pubblico previsti nel regolamento vigente.


Sede, 02/04/2015



Il Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributaria  
(Dr. Stefano SERVIDEI)



VENT LINE  
LIVING ROOM  
VEIR 2



THANKS

